

XII. — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1969

INDICE

Articolo 2.

Punto 30) - (Custodia in carcere - Durata massima) *Esame - Approvazione.*

Punto 38) - (Custodia in carcere - Scarcerazione imputato - Automatismo) *Esame - Rinvio.*

Punto 38-bis) - (Prove a carico - Prove a discarico - Obbligatorietà assunzione) *Esame - Approvazione.*

Punto 40) - (Dibattimento - Esame incrociato) *Esame - Approvazione.*

Punto 41) - (Dibattimento - Atti istruttori - Lettura - Divieto) *Esame - Approvazione.*

Punto 42) - (Impugnazione - Decorrenza - Termini) *Esame - Approvazione.*

Punto 42-bis) - (Impugnazione - Diritto imputato assolto) *Esame - Approvazione.*

Punto 43) - (Parte civile - Procedimenti diffamazione - Impugnazione per motivazione) *Rinvio esame.*

Punto 45) - (Impugnazione - Nuovi motivi) *Esame - Approvazione.*

Punto 46) - (Appello - Rinnovazione dibattimento - Nuove prove) *Esame - Rinvio.*

PRESIDENTE	607, 608, 613, 616, 617, 637, 639, 641 644, 646, 648, 650, 651, 653, 654
ALESSI	630, 633, 643, 645, 646, 652
BENEDETTI	608, 617

CAVALIERE	629, 643, 646
COCCIA	650
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	608, 616, 635, 636, 637, 641, 647, 648
DI NARDO FERDINANDO	627
FORTUNA, <i>Relatore</i>	615, 619, 629, 633, 636, 637, 639, 641
GRANZOTTO	613, 617, 641, 642, 651
GUIDI	611, 612, 613, 615, 625, 630 643, 650, 651, 653, 654
LA LOGGIA	628
MANCO	645, 653, 654
MUSOTTO	620
SABADINI	623
TAORMINA	633
VALIANTE, <i>Relatore</i>	607, 610, 611, 612, 613, 615, 616 619, 631, 635, 641, 643, 644, 647
VASSALLI	610, 611, 614, 615, 616, 622, 631, 646
ZAPPA	622

La seduta comincia alle 10.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del punto 30). Do lettura del testo del disegno di legge:

« determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni ».

Il relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 30) con il seguente:

« determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i due anni ».

Il deputato Cavaliere ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 30) sostituire le parole: « fino alla conclusione » con le altre: « fino all'inizio » nonché le parole: « tre anni » con le altre: « un anno ».

I deputati Fortuna, Musotto, Vassalli ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 30) sostituire la parola: « tre » con l'altra: « due ».

Il deputato Papa ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 30) sostituire le parole: « tre anni con le altre: « due anni ».

VALIANTE, *Relatore*. Il significato del mio emendamento è evidente. Mi pare eccessiva la previsione di un termine di tre anni dall'inizio della custodia in carcere dell'imputato fino alla conclusione del

giudizio di prima istanza. Peraltro una tale durata della carcerazione non dovrebbe potersi mai avverare tenendo conto dei criteri che informano il nuovo processo; infatti, considerata la brevità dell'inchiesta preliminare del pubblico ministero, e la contenutezza sostanziale dell'istruttoria, e la rapidità del giudizio di primo grado, mi sembra inimmaginabile che un processo, così articolato, possa durare tre anni e che l'imputato, in tutto questo periodo, rimanga detenuto.

Per questo motivo ho proposto di ridurre il termine della carcerazione a due anni. Però, in questo come in molti altri casi, i numeri non sono essenziali; l'importante è garantire quanto più è possibile la libertà personale dell'imputato.

BENEDETTI. Desideriamo dire che, entro certi limiti, l'emendamento più importante ad un fine sostanziale di giustizia ci sembra sia quello presentato dal deputato Cavaliere, nel senso che il termine di tre anni è sproporzionato alle esigenze di una giustizia rapida, rispondente a principi di concentrazione ed immediatezza. Il termine di un anno invece meglio si inquadra nella configurazione del nuovo processo, dinamico e snello, di cui auspichiamo la realizzazione. Esprimiamo però il nostro dissenso sul termine iniziale proposto nel suo emendamento dal deputato Cavaliere.

PRESIDENTE. Data l'assenza del deputato Cavaliere, qualora formalmente nessuno faccia proprio l'emendamento, sarò costretto a dichiararlo decaduto.

BENEDETTI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento Cavaliere con la modifica che il termine di un anno non va inteso come termine iniziale, bensì finale e conclusivo; il testo rimane, quindi, così formulato:

Al punto 30) sostituire le parole: « tre anni » con le altre: « un anno ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'emendamento Valiante, in astratto, merita adesione, però, bisogna rendersi conto concretamente delle esigenze processuali. Comunque, per quanto riguarda l'emendamento Valiante mi rimetto alla Commissione, mentre mi dichiaro nettamente contrario all'emendamento Cavaliere, fatto proprio dal deputato Benedetti.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione. Faccio presente che, sostanzialmente, l'emendamento proposto dai deputati Fortuna, Mu-

sotto e Vassalli e quello presentato dal deputato Papa sono stati assorbiti dall'emendamento proposto dal relatore Valiante in quanto, in tutti e tre gli emendamenti, la durata massima della custodia in carcere dell'imputato è prevista in due anni.

Invece l'emendamento Cavaliere, fatto proprio dal deputato Benedetti, prevede in un solo anno la durata della carcerazione.

Do lettura dell'emendamento Cavaliere, fatto proprio dal deputato Benedetti, con le modifiche annunciate:

Al punto 30) sostituire le parole: « tre anni » con le altre: « un anno ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento Valiante che è così formulato:

Sostituire il punto 30) con il seguente:

« determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia, fino alla conclusione del giudizio di primo istanza, in nessun caso potrà superare i due anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 30) rimane fissato nella formulazione testè approvata.

Passiamo al punto 38). Ne do lettura:

« previsione che qualora siano superati i termini di cui al numero precedente ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato ».

Il deputato Cavaliere ha proposto il seguente emendamento:

« Sopprimere il punto 38) ».

I deputati Benedetti, Sabadini ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che, qualora sia superato il termine di sei mesi di cui al numero precedente, ne consegua la automatica scarcerazione dell'imputato ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che, qualora l'istruttoria non sia conclusa entro i termini di cui al numero precedente, gli atti del procedimento vengano rimessi nello stato in cui si trovano al tribunale per il dibattimento e l'imputato sia immediatamente scarcerato ».

I deputati Fortuna, Vassalli e Musotto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 38) con il seguente:

« previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale in camera di consiglio una proroga di sei mesi per misure di carcerazione dell'imputato; se non vi provvede, o decorso quest'ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato ».

VALIANTE, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che tutti gli emendamenti presentati sono stati formulati nella convinzione che il termine previsto al « numero precedente », così come è detto nel testo del punto 38), si riferisca al punto 37), che prevede la durata massima della istruttoria, così come oggettivamente risulta dalla numerazione dei singoli criteri del disegno di legge. La verità è, invece, che il punto 37) è stato da noi soppresso nella seduta della mattina del 20 febbraio, e trattava della durata dell'istruttoria.

Desidero con ciò affermare che non è questo il momento per esaminare il punto 38). Si tratta di un errore di collocazione compiuto in sede di coordinamento formale nella precedente legislatura, e ripetuto dal Governo nella ripresentazione dell'attuale disegno di legge. Ho, peraltro, l'impressione che gli emendamenti presentati non abbiano più una giustificazione, perché l'automatica scarcerazione è prevista in relazione alla durata dell'istruttoria e non alla durata della carcerazione.

VASSALLI. Allora quali sono i termini della carcerazione ?

VALIANTE, *Relatore*. La durata massima non può essere superiore ai due anni, calcolati dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza.

Concludendo dovremmo stabilire che, qualora siano superati i termini di cui al punto 30), che abbiamo testè approvato, ne consegue l'automatica scarcerazione dell'imputato.

Vi ricorderete che nella seduta antimeridiana del 20 febbraio abbiamo escluso qualsiasi termine per la durata della istruttoria, tanto che abbiamo soppresso il punto 37). Abbiamo, inoltre, stabilito che la carcerazione preventiva o, più esattamente, le misure di coercizione personale, sono disposte per esigenze istruttorie e per la durata effettiva di queste esigenze. Poi abbiamo accolta una eccezione per i casi di allarme determinato nella pubblica opinione da gravi reati o da imputati pericolosi.

Ora è ovvio che, mentre la misura di coercizione personale legata all'esigenza istruttoria decade non appena esperito l'atto istruttorio, cioè anche prima del termine stabilito dal giudice istruttore o dal tribunale, nell'altro caso la custodia preventiva decade o quando vi è stata la sentenza di proscioglimento oppure se siano decorsi, anche prima della conclusione del dibattimento di primo grado, due anni dall'inizio della custodia preventiva.

Quindi, a mio parere, gli emendamenti proposti al punto 38) non hanno fondamento dato l'equivoco cui ha dato luogo la errata collocazione di questo punto nella sequenza dei criteri, così come appare dal disegno di legge.

VASSALLI. Ritengo che le spiegazioni del relatore Valiante siano valido motivo per ritirare il nostro emendamento, anche in relazione alla sua difettosa collocazione. Rimane in me una perplessità che ormai appartiene al passato, cioè l'opportunità di stabilire un termine massimo per la carcerazione preventiva istruttoria, anche a prescindere dalle esigenze illustrate dal collega Valiante. Noi ci siamo sempre preoccupati, pur rendendoci conto della validità di limiti fissati in relazione alla funzione, che questi termini portano in sé una certa discrezionalità nel giudice, per cui qualche volta limiti più tassativi, quali possono essere quelli temporali, forse rappresentano una garanzia.

Comunque, questo problema è ormai superato. Ritiro l'emendamento e mi riservo di riesaminare il problema in Assemblea.

VALIANTE, *Relatore*. Va tenuto presente che, essendo previsto il ricorso — anche nel merito — contro il provvedimento del giudice istruttore che commina la misura di coercizione personale e svolgendosi il procedimento davanti al giudice con il contraddittorio delle parti, probabilmente vi è la maggiore garanzia proprio in questa sistematica nuova.

GUIDI. Pur apprezzando in linea generale il principio della durata massima della carcerazione preventiva come un collegamento all'articolo 13 della Costituzione, riteniamo che sia importante prevedere la durata

massima dell'istruttoria. È vero che esiste un potere di impugnativa, ma altra cosa è fissare tassativamente la durata massima della carcerazione preventiva in istruttoria. I termini agiscono spesso come elemento propulsore e se noi li fisseremo esplicitamente realizzeremo un duplice obiettivo: da una parte tuteleremo la libertà personale dell'imputato, dall'altra garantiremo dei tempi ancora più accelerati nella attività del giudice. Non introdurre questo stimolo, significherebbe farne ricadere le conseguenze sull'imputato.

Mi sembra, quindi, opportuno introdurre anche questo termine.

VALIANTE, *Relatore*. Sono assolutamente sensibile a queste preoccupazioni. Però, vorrei che ci rendessimo conto che, introducendo in questo sistema un altro termine — a parte la difficoltà di conciliarlo — potremmo creare dei pericoli per l'imputato. Sarei senz'altro favorevole a stabilire il termine di sei mesi di cui all'emendamento dei colleghi comunisti; però una qualsiasi grave esigenza istruttoria non può mai durare sei mesi. Il fatto che per una perizia psichiatrica il perito abbia bisogno di quattro o cinque mesi, non impone necessariamente che la coercizione personale dell'imputato duri altrettanto. Nel momento in cui il perito non ha necessità di avere più a disposizione l'imputato, può essere eliminata la coercizione personale.

Tanto per fare un esempio: vi sono da esperire dieci perizie psichiatriche; non vi è alcuna necessità che una persona rimanga in carcere a disposizione del perito quando questi sta esaminando le altre. Ecco perché, a mio giudizio, potrebbe essere pericoloso stabilire il termine di sei mesi: in tal modo potremmo fornire al giudice istruttore la giustificazione per tenere in carcere l'imputato anche quando non ve ne sia la necessità. Se, invece, leghiamo la carcerazione preventiva all'effettivo bisogno del giudice istruttore di avere a disposizione l'imputato, la cosa è completamente diversa. In altre parole, nell'esempio che ho portato, non è giustificata la limitazione della libertà personale dell'imputato durante il periodo di attesa per essere esaminato dal perito. Mi sono riferito a questo esempio perché ritengo che sia il più rilevante.

Sono quindi contrario al termine di sei mesi proposto dai colleghi comunisti, proprio per evitare il pericolo di legittimare la custodia in carcere dell'imputato anche per un tempo non necessario, sol perché non superiore a sei mesi.

GUIDI. Indubbiamente il ragionamento può essere valido, però non dimentichiamo che vi è anche una esigenza di garanzia. Abbiamo concesso molto alla discrezionalità del giudice ma, di fronte alla libertà del cittadino, non credo si possa ancora una volta far ricorso a questa

discrezionalità, se non entro limiti precisi e ragionevoli. Inoltre, ritengo che un limite temporale valga anche come stimolo a far presto; ci sarà, senz'altro, quel magistrato che conclude l'istruttoria in meno di sei mesi, però sappiamo come in genere vanno le cose.

Potremmo rivedere la questione in Assemblea. Ritengo però poco prudente affidarci al potere discrezionale del giudice in questa materia.

VALIANTE, *Relatore*. Abbiamo approvato il punto 28) nella seguente formulazione:

« previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti ».

Non si può quindi parlare di discrezionalità; vi è l'obbligo della motivazione da parte del giudice istruttore, nonché un controllo davanti al tribunale nel contraddittorio delle parti.

GUIDI. La discrezionalità però esiste anche se controllata; ritengo che questa soluzione, anche dal punto di vista costituzionale, non sia saggia.

GRANZOTTO. Penso anch'io che quanto ci ha detto il relatore Valiante sia molto suggestivo, però vi è anche il rovescio della medaglia. Quando ci si richiama alle effettive esigenze dell'istruttoria non si esclude la introduzione di un termine finale che si può concordare e che ci sembra rispondente a giustizia se indicato nella misura di sei mesi; pensiamo che un termine risponda anche ad una garanzia dal punto di vista costituzionale.

PRESIDENTE. Ritengo che la soluzione migliore sia quella di accantonare per il momento il punto 38) ed i relativi emendamenti. Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restar stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del nuovo punto 38-bis) proposto dal deputato Vassalli:

Dopo il punto 38) aggiungere il seguente 38-bis):

« obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, e viceversa ».

VASSALLI. Sarò molto breve nell'illustrare questo punto. Si tratta di una norma ripresa dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, firmata e ratificata dall'Italia, e precisamente dell'articolo 6 lettera c), che è formulata negli stessi termini da me proposti.

Oggi, però, nel nostro attuale sistema processuale, questa norma è ampiamente disattesa. Basti pensare all'istituto attualmente in vigore della eliminazione di testimonianze, indicate nelle liste, in base ad un potere discrezionale del presidente del collegio o del pretore fondato sulla non pertinenza o sulla sovrabbondanza. Con il mio emendamento non intendo escludere questi poteri, ma limitarli in modo che, se una delle prove indicate verte sullo stesso oggetto per il quale è stata ammessa una prova per la parte avversa, il potere del giudice di sindacare la pertinenza o la sovrabbondanza o, nell'ulteriore corso del giudizio, la necessità, non esista più.

Un altro punto cruciale che deriva non dalla legge ma dalla giurisprudenza costantemente applicata dalle nostre Corti è il potere incondizionato che la Corte di cassazione riconosce al giudice del dibattimento di revocare una prova precedentemente ammessa. A mio avviso si tratta di un potere, anche *de jure condito*, assolutamente inammissibile, ma è tuttavia largamente praticato e consacrato in una serie di sentenze della cassazione; tuttavia questo potere deve trovare un limite nella constatazione che quella prova, che per avventura il giudice si accinge a revocare, verte sullo stesso oggetto sul quale è stata ammessa la prova chiesta dall'altra parte.

Questi non sono che degli esempi, ma se ne potrebbero fare molti altri. Vi è anche un mio studio sul diritto alla prova, che eventualmente sottoporro all'attenzione della Commissione nel quale sono elencati tutti questi casi che contrastano con la Convenzione europea.

Prescindendo da quanto sin qui esposto, mi richiamo a due elementi essenziali: si tratta di una disposizione della Convenzione europea facente parte di quelle norme che hanno bisogno di adeguamento, in quanto non sono immediatamente esecutive; in secondo luogo si tratta di una effettiva esigenza di quel processo accusatorio che noi, almeno in parte, desideriamo attuare.

Mi sembra che nel discutere i vari criteri del disegno di legge in esame si sia talvolta trascurato che l'elemento essenziale, fondamentale, del sistema accusatorio attiene proprio alla materia delle prove, al diritto che ciascuna delle parti ha di portare le proprie prove in giudizio.

Il nostro sistema vigente è veramente antiaccusatorio, radicalmente antiaccusatorio, proprio su questo punto, perché dà al giudice il potere di fare quello che vuole delle prove, sia nel momento dell'ammissione, sia nel momento della revoca, ed agiamo in pieno contrasto

con i principi del processo accusatorio. Chiedo, quindi, che il potere del giudice sulla ammissibilità delle prove sia limitato con questo emendamento, quando sullo stesso oggetto vi sia già la prova o la ammissione della prova della controparte. Questo mi sembra un limite categorico del nuovo ordinamento che va sancito espressamente.

GUIDI. Effettivamente la esigenza prospettata dal deputato Vassalli ci sembra un elemento fondamentale del contraddittorio, legato sia all'obbligo del giudice di assumere prove a discarico sia alla esigenza della ricerca della verità.

Il deputato Vassalli ha ricordato il problema del depennamento, ad opera del giudice, delle prove dalle liste sovrabbondanti ed è un fatto inconcepibile perché, ancor prima che inizi la fase del dibattimento, si viene ad esprimere una valutazione di merito fino a condizionare *a priori* la dinamica processuale che, talvolta, può rendere necessaria l'escussione di un teste che ad un primo esame poteva anche apparire superflua. Il potere discrezionale del giudice sull'ammissibilità e sulla revoca delle prove costituisce una lesione del principio del rispetto degli interessi della difesa.

FORTUNA, *Relatore*. Sono d'accordo su questo emendamento; però vorrei che il suo inserimento nel contesto dei vari criteri fosse ben preciso, in modo da apparire in piena evidenza che vale soprattutto per il dibattimento.

VALIANTE, *Relatore*. È pacifico: vale esclusivamente per il dibattimento.

FORTUNA, *Relatore*. La esatta collocazione, dunque, è molto importante. Occorre affermare questo principio perché senz'altro è fondamentale, però va riferito al dibattimento, cioè dopo il punto 41.

VASSALLI. Preciso che se avessi dovuto proporre questo emendamento ad una legge inserita nel sistema vigente, lo avrei voluto e per l'istruttoria e per il giudizio. Dal momento, invece, che diamo tutto un nuovo carattere all'istruttoria, sono d'accordo con il collega Fortuna per quanto riguarda la limitazione di questo nuovo punto al dibattimento.

VALIANTE, *Relatore*. Sono senz'altro d'accordo con il collega Fortuna che questo emendamento riguarda esclusivamente il dibattimento. In esso si fa riferimento al giudice, e non al giudice dell'istruttoria, per cui l'intendimento è chiaro. Se così non fosse, l'emendamento sarebbe in contrasto con la economia del nuovo processo. Ad ogni modo, se vogliamo specificare, forse non è male.

Quanto alla collocazione, ha ragione, secondo me, il relatore Fortuna: questo punto dovrebbe andare dopo il punto 40) o dopo il punto 41).

Vorrei però chiedere al collega Vassalli — glielo ho già chiesto in privato, ed egli si è detto d'accordo — di specificare meglio le parole « e viceversa » alla fine dell'emendamento. Egli ha detto che quello da lui presentato è il testo integrale della Convenzione europea; d'altra parte mi sembra che dire « e viceversa », sia pure in una legge delega, non sia tecnicamente esatto.

VASSALLI. L'espressione « e viceversa » si riferisce al caso inverso, raro, ma che potrebbe determinarsi, cioè che in un processo ci siano tutte prove a favore dell'imputato e non si vogliano ammettere su quegli stessi punti prove contro l'imputato chieste dal pubblico ministero.

Ad ogni modo, non ho difficoltà a modificare la formula del mio emendamento, purché ci sia la garanzia della parità delle parti in materia di prova.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra che non sia possibile non tener conto del fatto che, in concreto, questa norma potrà venire utilizzata a fini dilatori. Ricordo quanto è avvenuto a proposito della controversia tra Austria e Italia in ordine al noto caso Ebner. È un principio che, tuttavia, non può non essere accolto.

Voglio, però, mettere sull'avviso la Commissione circa la possibilità di una strumentalizzazione della norma anche a danno dell'imputato.

VALIANTE, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento:

Al punto 38-bis) sostituire le parole: « e viceversa » con le altre: « nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico ».

PRESIDENTE. Il nuovo punto 38-bis), proposto dal deputato Vassalli con la modifica suggerita dal relatore Valiante e accolta dal proponente risulta pertanto così modificato:

« obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato su punti costituenti oggetto delle prove a discarico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto, il nuovo punto 38-bis), rimane formulato nel testo ora approvato.

Il punto 39) è già stato approvato nella seduta del giorno 18 febbraio.

Passiamo al punto 40). Ne do lettura:

« esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione o la vigilanza del presidente del collegio o del pretore che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie ».

I deputati Granzotto e Cacciatore propongono il seguente emendamento:

Sostituire il punto 40) con il seguente:

« svolgimento del dibattimento sulle prove esibite dalle parti e su quelle acquisite in istruttoria; esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni ».

GRANZOTTO. Rinuncio all'emendamento, in quanto rientra in una nostra particolare visione del processo penale che la Commissione non ha accolto.

PRESIDENTE. I deputati Sabadini, Benedetti ed altri propongono il seguente emendamento:

Sostituire il punto 40) con il seguente:

« esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione del presidente del collegio o del pretore che decide, sentito nel primo caso il collegio, e immediatamente sulle eccezioni ».

I deputati Fortuna, Vassalli e Musotto propongono il seguente emendamento:

Al punto 40) sopprimere le parole:

« il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie ».

BENEDETTI. Il nostro emendamento è sostanzialmente pressivo in quanto, dopo aver riprodotto, con qualche lieve modificazione il testo governativo, ne elimina l'ultima proposizione.

Secondo noi l'esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori è un principio fondamentale del processo accusatorio, la cui bontà ed utilità appare evidente proprio alla luce della esperienza di quello che è l'interrogatorio dell'imputato in base al codice attuale: un esame nel quale la domanda giunge al testimone, all'imputato, in una forma deviata o riflessa, attraverso il vaglio del presidente del collegio o del pretore, spesso anche preceduta da un battibecco tra presidente del collegio e difensore, così il più delle volte, colui che deve rispondere ha il tempo necessario per organizzare una risposta, una difesa, come la casistica processuale testimonia avvenire con incidenza, se non assoluta, almeno notevole.

L'attuale sistema toglie il carattere dell'immediatezza e della spontaneità alle risposte che devono esser date nel corso del processo. Accade sovente di vedere che il destinatario della domanda d'impulso risponde, e poi, dopo una pausa, determinata dall'intervento del presidente nell'esercizio del suo potere di vigilanza — di cui con il nostro emendamento chiediamo l'abolizione — fornisce una risposta del tutto diversa da quella data in un primo momento. Non è raro, poi, che il difensore sia costretto a faticare ed insistere per ottenere che sia inserita a verbale la circostanza che l'interrogato, in precedenza, aveva dato ben altra risposta.

Riteniamo che il potere di direzione del presidente del collegio o del pretore debba senz'altro permanere; ma non così il potere di vigilanza, che ha un sapore, direi, forse poliziesco, e che costituisce un qualcosa che non si inserisce opportunamente nello schema del processo accusatorio. In esso, infatti, il presidente — o il pretore — è tenuto ad esercitare la sua funzione equilibratrice senza disporre di un potere che pesi sull'esercizio delle facoltà riservate alle parti, che costituiscono i punti fondamentali del processo accusatorio.

Riteniamo che la facoltà, attribuita nel testo governativo al pretore o al presidente del collegio, di integrare con domande che ritengono necessarie ed opportune quelle rivolte dai difensori o dal pubblico ministero, sia tale da rappresentare una mediazione, una transazione tra il sistema accusatorio e l'inquisitorio che fa perdere al primo le proprie caratteristiche fondamentali. In sostanza, si arriva ad una concezione mista ed ibrida, che fa rientrare dalla finestra ciò che abbiamo cacciato dalla porta.

Il nostro emendamento pone il problema della genuinità e dell'immediatezza delle risposte, che devono essere garantite attraverso il divieto di domande suggestive e di risposte artificiose o temporeggiatrici; in una parola, si chiede che l'esame sia leale.

Temiamo, però, che questo principio possa essere inficiato dal conferimento che il testo governativo prevede di così ampi poteri al presidente del collegio o al pretore. Il convincimento dell'opportunità di una domanda rientra indubbiamente in una sfera di discrezionalità e di insindacabilità così diffusa che all'esame compiuto in precedenza dal difensore e dall'accusatore potrà poi fare seguito un altro esame, impostato completamente su criteri diversi e tale da neutralizzare addirittura la efficacia del primo.

FORTUNA, *Relatore*. Il mio emendamento ha una sua evidente portata ed incidenza e, su di esso, è bene che si chiariscano le varie posizioni.

A me sembra che l'impostazione data dal disegno di legge al punto 40) che, se non erro, ha ripreso un emendamento del relatore Valiante della scorsa legislatura, snaturi il dibattito, almeno così come noi lo avevamo concepito.

Se vogliamo che la figura del presidente sia quella del giudicante sul libero svolgimento della formazione della prova — prova critica che il giudice evince dall'incrocio degli esami diretti dell'accusa e della difesa — non dobbiamo permettere l'intervento del presidente al fine di costruire la prova. Questo inopportuno intervento rischierebbe di rovinare tutta la novità dell'interrogatorio diretto del testimone o dell'imputato, così come noi lo vediamo. Cosa succederebbe, infatti? Che l'intervento finale del presidente sarebbe, in pratica, quello risolutivo nella formazione della prova. Questo succederà, se daremo al presidente un potere riassuntivo e terminale, senza concedere alle altre parti la possibilità di intervenire nuovamente.

VALIANTE, *Relatore*. Anche se l'intervento del presidente sarà integrativo, ciò non significa che sia necessariamente l'ultimo.

FORTUNA, *Relatore*. Integrativo significa che ha luogo dopo lo interrogatorio diretto ed incrociato. Ora questo non è possibile, perché avevamo già raggiunto un compromesso abbastanza valido per lo svolgimento dell'istruttoria tenendo però conto del fatto che nessuno in dibattito avrebbe potuto servirsi di quanto era stato assunto durante l'istruttoria. In tal modo il dibattito sarebbe stato regolato dai principi puri del sistema accusatorio. Non è possibile che la formazione della prova avvenga attraverso l'intervento diretto di colui che è obbligato a valutarla per formulare il proprio giudizio.

Tutt'al più, per evitare uno stato di confusione, il presidente o il pretore potrebbero muovere delle contestazioni all'inizio, ma anche

questo è un punto complesso. A parte il fatto che il giudice seguirà sempre la propria logica e che le domande si fanno sempre perseguendo un fine — e ciò mi farebbe sorgere dei dubbi a proposito delle garanzie indispensabili in questo specifico settore —, chi regolerà le eccezioni e risolverà gli eventuali conflitti, se sarà il presidente stesso a porre le domande, al caso anche tendenziose? Non dimentichiamo che la logica di questo interrogatorio incrociato si basa sul diritto delle parti di reinserirsi anche più volte nel processo formativo della prova quando nella successione dei tempi dell'interrogatorio o il difensore, o il pubblico ministero abbiamo introdotti o stabiliti dei fatti nuovi. Prevedendo l'intervento del presidente, arriviamo all'assurdo di dar vita — rispetto al presidente — ad un contraddittorio per conto delle parti.

Secondo me si tratta di un punto veramente importante, e non vale riferirsi a quanto concludemmo nella scorsa legislatura, perché ciò presupporrebbe il richiamo di tutto quanto già allora venne scartato ed il riconoscimento dell'impossibilità di operare mutamenti validi. È preoccupante il fatto che non si voglia credere che le cose possano cambiare ma, fissato un principio, è necessario avere il coraggio di mantenere fino in fondo una posizione logica.

Un compromesso su questa impostazione dell'interrogatorio non è possibile, perché l'esame diretto dell'imputato deve essere lasciato alla *cross examination* secondo le indicazioni di paesi che hanno una legislazione più avanzata della nostra; non può essere assolutamente accettato alcun ibridismo, per quanto suggestiva possa essere la richiesta di far intervenire il presidente a conclusione del dibattito con lo scopo di ovviare alle eventuali mancanze altrui. Si tratta di un principio atto a travolgere la logica del dibattimento che vogliamo instaurare.

MUSOTTO. Quanto ha detto il collega Fortuna è esatto, perché siamo tutti d'accordo sull'esigenza di ispirare il nuovo processo ai principi del sistema accusatorio. Applicando i principi puri del processo accusatorio, dovremmo pervenire alla conclusione cui è giunto il relatore Fortuna, perché spetta all'iniziativa delle parti la formazione delle prove, mentre al giudice compete di decidere sulla base delle prove prodotte dalle parti. Stando così le cose, dovremmo negare al presidente o al pretore la facoltà di intervenire al momento dell'acquisizione delle prove; però, come sempre accade, esistono delle situazioni particolari di cui bisogna tener conto. Supponiamo, per esempio, che nelle preture manchi l'effettiva presenza del pubblico ministero. Cosa avverrebbe?

Pubblico ministero nelle piccole preture è anche il segretario comunale o il sindaco; sconosce praticamente il processo e non ha alcuna familiarità con la procedura; pertanto che intervento può fare? Suppo-

niamo che la difesa sia d'ufficio: come si svolgerebbe il processo una volta cadute le iniziative delle parti e del pubblico ministero? Questo si può verificare anche in tribunale. Molte volte il pubblico ministero deve far fronte a sette, otto processi contemporaneamente; ha soltanto degli appunti con qualche dato, ma non è assolutamente a conoscenza del processo. In questo caso non sarà assolutamente in grado di intervenire.

Supponiamo, inoltre, che vi sia un avvocato d'ufficio o un avvocato non particolarmente diligente: come andrebbe il processo nel caso in cui non vi fosse alcuna sua iniziativa? Tutto questo invece non si verificherebbe nelle corti d'assise, perché il pubblico ministero è preparato e, dato l'impegno della causa, anche la difesa è in grado di intervenire. Solo in questo caso si potrebbe avere una corretta formazione della prova attraverso l'interrogatorio incrociato. Non dimentichiamo che nella applicazione pratica di quel puro sistema accusatorio di cui ha parlato il deputato Fortuna ci potremmo trovare di fronte a molte difficoltà. Mi rendo conto che queste mie osservazioni provengono da una esperienza formatasi sulla base del codice vigente per cui possono avere rilevanza solo indicativa. Ma se poi accettiamo come valido e fermo il sistema accusatorio, allora dobbiamo considerare che il dibattimento è il momento essenziale del processo; è là dove dovremo verificare questa nostra volontà di innovare con la applicazione del principio dell'interrogatorio incrociato e la assoluta estraneità del presidente o del pretore.

Inoltre questo problema va collegato alla rilevanza che intendiamo dare degli atti istruttori, e per rispettare il principio della immediatezza della prova dovremmo arrivare alla conclusione che gli atti istruttori non hanno alcun valore, salvo quelli non ripetibili e urgenti.

Se si nega ogni valore dibattimentale agli atti istruttori si afferma contemporaneamente il principio della immediatezza della prova davanti al magistrato giudicante; in caso contrario si contamina e si ripudia questo principio. Come si vede, i due problemi sono connessi. Però è bene anche meditare sul fatto che, negando valore dibattimentale agli atti istruttori, la previsione di un intervento del presidente al momento dell'assunzione della prova con l'interrogatorio incrociato, ci deve far riflettere, perché altrimenti tutte le prove sarebbero lasciate alla incontrollata volontà delle parti ed il giudice potrebbe diventare uno spettatore di un gioco condotto da altri ma sul quale deve, poi, giudicare.

Ecco, dunque, la situazione delicata in cui ci troviamo. Sono profondamente convinto che l'esatta osservanza del principio accusatorio dovrebbe portarci alla conclusione di negare al presidente ed al pretore

ogni facoltà di intervenire nell'acquisizione della prova, però è una soluzione globale che sul piano pratico può portare a situazioni difficili.

Proprio in relazione al timore che il principio accusatorio, al quale credo, possa nella pratica del nuovo processo essere disatteso per ragioni direi strettamente tecniche, forse si potrebbe arrivare, in questa sede, ad una affermazione per cui sono fatti salvi i principi del processo accusatorio, pur considerando la opportunità molto limitata e specificatamente contenuta di un intervento del presidente o del pretore. Forse anche nella espressione: « vigilanza e direzione » può essere considerato implicito un contenuto intervento del giudice. Si potrebbe, comunque, prevedere questa facoltà nell'inciso stesso, fermo restando il fatto che noi intendiamo che la formazione delle prove competa esclusivamente alla difesa, alle parti ed al pubblico ministero. Si può pensare all'intervento del presidente e del pretore soltanto se non si svuota il principio della immediatezza della prova che è connaturale all'interrogatorio incrociato.

ZAPPA. Il dissenso fra i colleghi che hanno controfirmato l'emendamento Fortuna può anche essere indice di unità, soprattutto quando si tratta di dissenso costruttivo e tecnico.

Vorrei lasciare fuori da questa disputa due argomentazioni, cioè l'insufficienza dei difensori e degli accusatori da un lato e, dall'altro, le domande suggestive o tendenziose del presidente o del pretore. Dobbiamo partire dal presupposto che il giudice eserciti la sua funzione senza animosità o parzialità.

Se il punto 40), così come è concepito nell'emendamento Benedetti, Sabadini ed altri e, in fondo, nell'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto — che coincidono per il problema inerente la vigilanza — si propone il fine di arrivare alla giuria popolare, in modo che il libero convincimento appartenga alla giuria e non al giudice, sono perfettamente d'accordo. Però se non è così, allora senza parlare male né degli accusatori né degli avvocati, mi domando: se il pubblico accusatore non fa le domande o le fa in modo insufficiente, il giudice è obbligato a formarsi un convincimento insufficiente ?

Pertanto, se l'emendamento Fortuna, legato all'emendamento Sabadini, tende alla introduzione nel nostro processo della giuria popolare, superando il canone del libero convincimento del giudice sono d'accordo; altrimenti non credo vi sia altra soluzione se non quella già approvata nella precedente legislatura.

VASSALLI. Non posso portare ulteriori contributi perché la discussione ha già posto in luce tutti i termini del problema.

Ha ragione il relatore Fortuna in linea di principio, anche se le osservazioni del deputato Zappa ci portano a meditare su un altro principio fondamentale: quello del libero convincimento. Né sono da trascurare le osservazioni pratiche del collega Musotto che con grande aderenza alla realtà ha descritto la situazione delle preture ed anche dei tribunali.

Qui non si tratta soltanto di modificare un costume, ma di assicurare la reale presenza del pubblico ministero nei giudizi di pretura dove, oggi, il pretore è tutto mentre il pubblico ministero è quasi nulla o un qualcosa di puramente occasionale.

Quindi, da un lato, sono d'accordo con il relatore Fortuna ma condivido, dall'altro, le preoccupazioni dei deputati Musotto e Zappa, e mi trovo pertanto in difficoltà. Vediamo se è possibile distinguere, perché ammettere questo nuovo sistema solo in corte d'assise non è possibile neanche pensarlo in quanto si violerebbe un principio di uguaglianza.

In tribunale il problema si porrà in modo grave perché, se è vero che il presidente può intervenire *ad adiuvandum* dell'imputato, è anche vero che la difesa spesso è carente. Si può rimediare certamente incentivando l'attività del pubblico ministero; potranno attuarsi contatti fra il presidente ed il pubblico ministero così che le domande da parte dell'accusa non manchino; ma la difesa come farà?

Si potrebbe pensare a contatti fra presidente e difesa, ma creeremmo una situazione di molto maggiore imbarazzo, perché si avrebbe una specie di udienza preliminare. Non si può contravvenire al principio del libero convincimento del giudice ma, d'altra parte, rinunciare al principio fondamentale del processo accusatorio mi preoccupa perché qualsiasi forma di apertura verso l'integrazione significa un'apertura di maglie che non sappiamo dove possa portare.

Il deputato Zappa ci ha esposte le ragioni per le quali sarebbe fermo alla vecchia formula, approvata dopo lungo travaglio della Commissione giustizia da lui presieduta nella scorsa legislatura. Il deputato Musotto invita invece la Commissione a trovare delle formule di accomodamento. Vediamo se è possibile trovare queste formule.

SABADINI. Come il deputato Vassalli ha già fatto presente, anch'io osservo che già da diverse parti sono stati portati dei notevoli contributi a questa discussione e, personalmente, non credo di poter dire qualcosa di nuovo, soprattutto improvvisando il mio intervento, sulla traccia delle idee e delle opinioni che sono state già esposte. Mi sembra tuttavia che le questioni, oltre che di ordine immediatamente

pratico, siano anche teoriche e che la teoria debba, poi, essere calata nella realtà pratica.

La prima domanda che ci dobbiamo porre è questa: che cosa è la verità in un procedimento penale e da dove emerge? Deducendo dalla pratica personale la mia risposta è questa: la verità in un procedimento penale è la sintesi, il risultato di quanto porta l'accusa e di quello che porta la difesa e non è mai qualcosa di estraneo a questi due fattori fondamentali che si confrontano sull'arena del dibattimento.

Da questa constatazione di carattere teorico discendono le considerazioni di carattere pratico che sono state svolte dai colleghi che mi hanno preceduto in questo dibattito.

Vi è in un certo senso una sfiducia che in giudizio, dal dibattimento, possano emergere tutti gli elementi necessari per arrivare all'accertamento della verità, per cui, da coloro che hanno delle riserve, e che non potrei chiamare oppositori al nostro emendamento, il problema è trasferito ad un ordine concreto di cose.

Il deputato Musotto ha parlato della situazione delle preture e dei tribunali diversificandola da quella che potrebbe essere la situazione davanti le corti d'assise, dove vi è un pubblico ministero ben preparato mentre nelle preture non ha neppure questa funzione di ufficio e potrebbe essere assai meno preparato.

Ebbene, a questo punto mi pare che, se siamo d'accordo sulla premessa che la verità è la sintesi che emerge dalle contrastanti posizioni dell'accusa e della difesa, non è opportuno soffermarci sulle questioni di carattere contingente in quanto è nostro dovere proporci di mutare il sistema che attualmente esiste nelle preture e nei tribunali. In sostanza, una riforma del codice di procedura penale comporta necessariamente una riforma dell'ordinamento giudiziario e fra i nostri emendamenti ve ne sono alcuni che propongono un mutamento sostanziale del procedimento davanti le preture, essendo inconcepibile, direi costituzionale, che nella stessa figura del pretore si identifichi in momenti diversi l'accusatore, l'istruttore, il giudice.

Non possiamo lasciare incompleta la configurazione del sistema accusatorio — corrispondente ad una verità elementare risultante dalla sintesi di accusa e difesa — a causa di un difetto pratico dell'ordinamento giudiziario.

Onorevoli colleghi, facciamo una legge che corrisponda ad un principio, ad un ordine processuale, e correggiamo quei difetti di ordine pratico che sono presenti nel nostro ordinamento giudiziario!

Se oggi il pubblico ministero arriva in tribunale con sette oppure otto processi ciò non vuol dire che questo stato di cose debba continuare e, d'altra parte, quando spostiamo il ragionamento sui motivi della pra-

ticità, vediamo che neppure il presidente di un tribunale può dare la garanzia della adeguatezza dell'interrogatorio, perché, presidenti che non conoscono il processo o lo conoscono poco non ne avete mai incontrati ?

Credo che, a una domanda di questo genere, non ci sia professionista che non possa dare una risposta affermativa.

Perciò, se passiamo dal campo della teoria, dei principi, al campo della realtà pratica, ho l'impressione che il problema non si possa risolvere né in un modo, né nell'altro.

Penso invece che se dessimo al pubblico ministero ed alla difesa la funzione specifica della ricerca della verità, evidentemente avremmo da parte loro proprio quel mutamento di comportamento che il rinnovamento processuale richiede.

D'altra parte, si avrà anche un'altra conseguenza: il presidente effettivamente si atterrà a quella imparzialità che gli chiediamo oggi. In effetti dobbiamo vedere la funzione del presidente anche sotto questa visuale della imparzialità; ma se interviene nel processo con le sue indagini, con la propria determinante iniziativa può anche distorcere, non dico l'imparzialità, ma la equilibrata visione delle cose.

Penso, perciò, che l'ordine teorico che abbiamo prospettato corrisponda anche alle migliori risultanze pratiche, e che i difetti che oggi si riscontrano nel nostro ordinamento vadano corretti con una coerente legge di riforma dell'ordinamento giudiziario.

GUIDI. Vorrei fare soltanto una osservazione marginale, che mi è stata suggerita dall'intervento del deputato Musotto.

Noi non solo poniamo il problema di un interrogatorio incrociato e di una libera ricerca della prova, ma ci colleghiamo anche a tutta una riforma processuale, che attiene all'estensione del processo per giuria popolare e ad un momento decisionale affidato alla rappresentanza popolare, in cui meno rilevante è la figura dello stesso presidente.

Però una considerazione va fatta, e credo che dobbiamo farci carico sia noi che voi di una considerazione del genere. Ha ragione il relatore Fortuna quando dice che questo è un punto decisivo, e non solo un problema di coerenza astratta: si tratta di ricavare delle conclusioni.

Dall'intervento del deputato Musotto e, sia pure in misura minore, da quelli di altri colleghi, traspare una profonda sfiducia negli elementi portanti del processo accusatorio: il pubblico ministero e la difesa.

Ma, allora, c'è da chiedersi: se voi stessi avete questa sfiducia nel valore e nella possibilità di ricerca della prova da parte di questi che sono i protagonisti del processo, come potete pensare che possa mai

diventare operante il vostro orientamento — certamente prospettato in buona fede — che al dibattimento non si debba tener conto degli atti processuali assunti in istruttoria ?

Del resto, il deputato Musotto, con la sua franchezza, ci ha detto chiaramente: abbiamo concepito un certo tipo di istruttoria; occorre ora un equivalente al dibattimento, quasi come un elemento compensativo. Ora, questa affermazione adombra già una grossa componente inquisitoria, una specie di equivalente a quanto si è perduto in sede istruttoria.

Orbene, la figura del presidente del collegio giudicante ha oggi una sua logica; egli è colui che si è studiato gli atti, che è praticamente in grado di formulare domande; si sa, anche che se non si dice, che egli avrà un ruolo notevole in camera di consiglio. Tutto questo ha una sua logica.

Ma, se pensiamo che il pubblico ministero — e quindi la difesa — non siano in grado di assolvere al nuovo compito che affidiamo loro, se saranno carenti di iniziativa, è evidente che il processo accusatorio non potrà vivere: è già una cosa morta. Se voi affermate, anche se non lo troviamo scritto in nessun principio o criterio direttivo, che non si deve tener conto degli atti acquisiti dalla polizia, degli atti istruttori, sarà necessaria la specifica iniziativa del pubblico ministero e della difesa.

Allora, cancelliamo quanto sinora abbiamo fatto e pensiamo a un tipo di processo diverso, altrimenti si avrebbe davvero un'opera morta, un'opera che non ha anima, non ha forze, non ha energie. Ecco perché ci rende perplessi l'affermazione che il pubblico ministero al dibattimento non conoscerà il processo, e così la difesa.

È una ipotesi che può avvenire, anche se non avverrà sempre; ma la si mette talmente in conto che si è poi spinti ad abbandonare la linea coerente per cui al pubblico ministero e alla difesa spettano ruoli determinanti.

Il fatto è che non è possibile comporre i contrari, costituire una prima e una seconda linea, pensando di aver risolto il problema. Quando arriviamo a soluzioni ibride di questo tipo, veramente, a un certo momento, anche senza volerlo ci prenderemmo in giro, se volessimo credere a simili soluzioni.

Se affermiamo che l'accusa e la difesa hanno un ruolo determinante, evidentemente il presidente non potrà più svolgere il ruolo che ha oggi, cioè di *dominus* dell'interrogatorio, con tutti gli inconvenienti lamentati. La posizione del presidente del collegio è coerente, coerentissima con il sistema inquisitorio che, oggi, non può più avere diritto di cittadinanza. Non possiamo sperare in un matrimonio di questi elementi contrari ed arrivare ad una conciliazione, facendoli sopravvivere.

Questo, secondo me, è un grosso nodo, sul quale è necessario riflettere soprattutto prima di arrivare a soluzioni affrettate. Temo, però, che questo sia un nodo che difficilmente potremo risolvere con la paroletta bene aggiustata, con il periodo messo in prima fila e il capoverso che, a un certo momento, crea un secondo piano ! Occorre veramente prendere posizioni chiare proprio perché siamo costretti a prendere una posizione coerente. Non possiamo accettare per buoni gli argomenti di coloro che sostengono ancora un pizzico di sistema accusatorio: ci vuole l'intervento della polizia, perché non si trova mai il giudice e perché l'avvocato non sarebbe idoneo, e perché è una garanzia ! Ci vuole l'intervento del presidente al dibattimento perché, a quel punto, il pubblico ministero e la difesa diventano non idonei ! Sono argomenti secolari, che si trascinano da sempre, come quello della malafede del difensore; sono argomenti ormai logori e triti.

Occorre, viceversa, assumere una posizione precisa, e riflettere su questi punti. Vediamo che fra i due relatori c'è una dialettica aperta, che non sarebbe il caso di troncare; d'altra parte, arrivare al voto tanto per dire che abbiamo approvato un punto, che poi è decisivo, credo che non sarebbe opportuno: rappresenterebbe una fretta burocratica che non risolverebbe il problema. Consiglierei una maggiore riflessione; si tenga conto che qui siamo di fronte ad una grossa scelta. Certo, essa implica anche una successiva serie di norme che la integrino; ma non è possibile arrivare a commistioni che facciano rivivere un tipo di dibattimento che a un certo punto, sotto il profilo dell'integrazione, reintroduca una grossa componente inquisitoria che viceversa, si è detto, va bandita dal complesso della riforma.

DI NARDO FERDINANDO. Sono sorte delle perplessità circa il modo di rinnovare un sistema che certamente va innovato. Si tratta di sane perplessità, che non possono non essere condivise. Ma è pacifico che la modifica di un ordinamento porta delle implicazioni particolari: l'ordinamento penale italiano significa anche ordinamento giudiziario e tante altre cose; tutto è concatenato, e tutto finisce per riportarsi alla situazione economica dello Stato italiano.

Il pubblico ministero che esiste in pretura può essere tanto attivo quanto il pubblico ministero del tribunale, o della corte d'assise, con la differenza che, di fatto, il pubblico ministero in pretura esiste solo sulla carta, perché nella realtà non è strutturato sufficientemente, dal momento che si hanno forme di incarichi onorari.

Se vogliamo arrivare ad incarichi effettivi nelle preture è necessario avere un pubblico ministero che sia togato e normalmente incaricato di questa funzione.

Ma il bilancio dello Stato italiano ci consente questa soluzione? Certamente questa non è una considerazione che ci deve interessare in sede di Commissione giustizia.

Possiamo essere convinti che l'attuale processo è superato dai tempi e dai fatti: benissimo, pensiamo pure ad un nuovo tipo di processo. Ma molte cose non funzionano; per esempio le preture, non funzionano per quanto riguarda la rapidità dei processi, perché qualche volta il pubblico ministero è persino non competente, non è un togato. Ma indipendentemente da questo aspetto è necessario modificare anche l'ordinamento giudiziario, sia pure con aggravii per il bilancio dello Stato, per il semplice motivo che il pubblico ministero dovrà essere sempre un togato. D'altra parte non dimentichiamo che, per rendere più celere il cammino della giustizia è necessario preoccuparci, e in sede civile e in sede penale, particolarmente delle magistrature minori. Non vorrei, adottando — come è opportuno fare perché lo sviluppo del processo italiano è arretrato rispetto alle concrete necessità del nostro paese — le nuove idee, che si aumentasse lo stato attuale di confusione. Il problema, quindi, è anche economico, perché l'ufficio del pubblico ministero deve strutturarsi nelle preture con un magistrato togato, di carriera, con a disposizione i mezzi per esercitare il suo potere-dovere.

Circa il difensore non è il caso di preoccuparsi perché, anche se la sua figura non viene modificata, egli è sempre tenuto a compiere il proprio dovere, tanto in cassazione quanto in pretura, perché il grande avvocato si vede in cassazione ed in conciliazione, e non credo che un avvocato che sia tale si vergogni di far sentire la propria voce in pretura.

Quello che ci preoccupa è l'ufficio del pubblico ministero; trasformiamo la partecipazione del pubblico ministero in pretura in un magistrato togato; consideriamo questa partecipazione nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario e cerchiamo di reperire i mezzi necessari — non più come Commissione ma come Parlamento — auspicandoci che ciò avvenga senza remore.

LA LOGGIA. Le conclusioni, di questo nostro dibattito, non sono molto soddisfacenti almeno a mio giudizio. D'altra parte è inutile spendere ulteriori parole per illustrare la difficoltà dell'argomento che stiamo discutendo.

Ricollegandomi anche a quanto detto dal collega Musotto propongo il seguente emendamento:

Al punto 40) sostituire le parole: « che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande, che ritiene necessarie » con le altre: « che possono a tal fine porre le domande che ritengono necessarie; il presidente del collegio o il pretore decidono immediatamente sulle eccezioni ».

Questa dizione riduce in qualche modo la facoltà di integrazione posta senza limite nell'ultima parte del testo governativo, consentendo tuttavia al presidente del collegio od al pretore di inserirsi con alcune domande nel rispetto proprio di quei poteri di direzione e vigilanza che intendiamo loro assegnare.

CAVALIERE. Dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto sono emerse alcune perplessità relative alle deficienze del nostro ordinamento giudiziario che, purtroppo, sono una realtà. Ritengo però che le perplessità siano inutili perché, una volta introdotto il sistema accusatorio, tutti si dovranno adeguare alle maggiori responsabilità che esso implica, soprattutto per la difesa o l'accusa. Penso piuttosto che, dopo l'interrogatorio incrociato, possano sussistere ancora delle lacune e dei vuoti che necessariamente vanno colmati proprio per consentire al giudice di formarsi un esatto convincimento. Perciò, sia nell'interesse dell'imputato quanto della giustizia, non credo si possa precludere al presidente la facoltà di rivolgere qualche domanda ai testi, all'imputato e così via. È vero che il sistema accusatorio puro ne rimarrebbe inquinato, però gli interessi della giustizia hanno sempre la precedenza. Tutt'al più si potrebbe introdurre il principio che la difesa ha la facoltà di intervenire ancora una volta dopo il presidente, in modo da evitare le tanto temute conseguenze nei confronti dell'imputato.

FORTUNA, *Relatore*. Rimango della mia idea, anche perché essa è abbastanza precisa e forse è difficile trovare una soluzione. Capisco il valore della indicazione suggerita dal deputato La Loggia per contribuire a sciogliere questo nodo. Ritengo che vi sia la possibilità di una soluzione, salvo poi a discuterla ed esaminarla meglio, purché si salvi il principio che la prova in dibattimento si forma attraverso gli interventi dell'accusa e della difesa. Se salviamo questo principio, salviamo il contenuto di quanto ho già sottolineato. La soluzione allora potrebbe essere questa:

Al punto 40) sostituire le parole: « il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie » con le parole: « il presidente o il pretore può proporre alla libera valutazione delle parti temi utili alla ricerca della verità ».

Ciò non significa che il presidente intervenga direttamente nella formazione di una prova, ma semplicemente che rilevando eventuali carenze nella difesa o nell'accusa, propone alcuni temi utili; saranno le due parti a decidere sull'invito del presidente.

ALESSI. Mi sembra che il punto centrale delle comuni preoccupazioni sia questo: eliminare o contenere l'autoritarismo del presidente che oggi domina il dibattimento orale. Il fatto che interroghi, che ammetta o meno le domande della difesa dopo aver esaurita la sua inquisizione, ha turbato il rapporto di fiducia e, soprattutto, di confidenza, che sarebbe bene esistesse tra colui che depone e l'autorità che raccoglie. Chi depone, sia imputato o teste, si sente immediatamente inquisito a causa di questo autoritarismo che domina la acquisizione della prova testimoniale, dell'interrogatorio.

Realizzando il sistema accusatorio attraverso la diretta formulazione delle domande da parte del pubblico ministero e della difesa, mi pare che la esigenza del rito accusatorio sia soddisfatta a condizione che sia salva anche per il giudice — il relatore Fortuna va cercando un rimedio perché questa esigenza sia assicurata — la necessità di sciogliere qualche dubbio. Infatti, l'interrogatorio fatto dalla difesa e dal pubblico ministero potrebbe non aver risolto proprio quel punto specifico che alla coscienza del giudice si presenta come essenziale e sintomatico. Non possiamo certamente lasciare il dubbio nella coscienza del giudice però, una volta che al giudice si concedesse la facoltà di porre delle domande non si ripristinerebbe nella sua persona un ruolo autoritaristico, tale da superare e sopraffare nella gerarchia dell'importanza le domande di competenza delle due parti? Mi sembra che si possa raggiungere l'appagamento di entrambe le esigenze in questi termini: prima di tutto accogliere, anche nella forma, l'emendamento Fortuna, e risolvere il problema dell'interrogatorio in questa maniera: concedere al presidente la facoltà di rivolgere qualche domanda al teste e all'imputato però dopo che si sia esaurito l'interrogatorio su istanza delle due parti. In tal modo non si comprometterebbe la libertà dell'acquisizione della prova dato che il campo non sarebbe stato « arato » dall'autorità del presidente. Inoltre, le nuove domande non potranno essere poste su argomenti già oggetto di domande; cioè il presidente non avrà la facoltà di ripetere le domande.

Se riconosciamo al presidente questa facoltà, che si pone a completamento e dopo le domande fatte dall'accusa e dalla difesa, il teste o l'imputato non potrebbero essere coartati, e penso che in questo modo avremmo soddisfatta sia l'esigenza del mantenimento del genuino processo accusatorio quanto l'esigenza di consentire la soluzione di qualche dubbio che potrebbe essere sorto nell'animo del giudice.

GUIDI. Il relatore Fortuna ha presentato un emendamento che mi fa pensare ad una soluzione assai diversa da quella suggerita dal deputato Alessi. Avevo compreso che il presidente avesse il potere di

porre questioni alle parti e non direttamente le domande; il presidente, cioè, su alcuni aspetti inesplorati chiede alle parti di far luce, cioè si ammette non un potere di intervento nei confronti dell'imputato e dei testimoni, ma soltanto un potere sollecitatorio nei confronti delle parti — pubblico ministero e difensori — di formulare domande su questioni non chiarite. Il concetto è completamente diverso; su questo punto dobbiamo essere chiari e rigorosi.

VASSALLI. Desidero esprimere il mio appoggio all'emendamento presentato dal collega Fortuna, in quanto non soltanto aiuta a risolvere questa controversia, ma apre delle prospettive anche su altri punti del processo, che qualche volta sono stati fonte di inconvenienti e di equivoci.

VALIANTE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Sabadini-Benedetti, in quanto mi pare essenziale stabilire oltre che il potere di direzione anche quello di vigilanza del presidente. Mi riferisco in particolare alla ammissibilità delle domande proposte dalle parti: chi è che dice se siano ammissibili o meno domande suggestive, inutili, domande su apprezzamenti personali, sulle voci correnti in pubblico, sulla moralità dell'imputato o di altre persone, se il presidente non esercita la vigilanza? Sotto tale aspetto non mi pare possibile rinunciare a questo potere del giudice.

D'altra parte non sono d'accordo, proprio per le preoccupazioni espresse per altro verso dal deputato Benedetti, sul fatto che il presidente sia obbligato a sentire il collegio prima di decidere sulle eccezioni. Proprio la immediatezza della decisione garantisce la genuinità della risposta. Inoltre, se il tribunale, come si fa adesso, dovesse riunirsi in camera di consiglio anche per questioni poco rilevanti, l'economia del dibattimento ne verrebbe a soffrire in modo rilevante.

Circa l'emendamento Fortuna-Vassalli-Musotto, il dibattito svolto conferma il grande rilievo del problema sollevato.

A mio parere, le parole: « integrare l'esame », come detto nel testo governativo al punto 40), mentre hanno il valore di consentire una indagine su un punto rimasto oscuro, non hanno assolutamente il significato di prevedere un intervento finale del giudice.

Secondo la mia opinione, fatta propria anche dal disegno di legge, non è detto assolutamente che il presidente debba essere l'ultimo a porre domande. Avevamo, già nella scorsa legislatura, approvato il principio dell'« intervento integrativo » del presidente e del pretore anzitutto per sottolinearne non la necessità, ma semplicemente la eventualità ed in secondo luogo per indicarne la secondarietà rispetto all'esame diretto effettuato dall'accusa e dalla difesa.

Su questo punto, quindi, il relatore Fortuna dovrebbe essere tranquillo. Tuttavia, purché si salvi il criterio del libero convincimento del giudice, non ho difficoltà ad una qualsiasi intesa, anche sulla base dell'emendamento proposto dal collega Fortuna.

Mi sembra essenziale che, dovendo il giudice, tanto nell'attuale processo come anche in questo nuovo, decidere sulla base del proprio libero convincimento e non su quella delle prove, come avviene nei sistemi anglosassoni — non possiamo negare al pretore o al presidente del collegio il diritto, anzi il dovere, di farsi illuminare sui punti della causa che a suo giudizio siano rimasti oscuri.

Condivido l'argomento del deputato Zappa che, forse, non è il caso di porre come argomento essenziale quello di un costume giudiziario non opportunamente adeguato a questo nuovo sistema, perché, come dice il relatore Fortuna, dobbiamo fare il codice in previsione di quello che sarà, e non in base ai limiti dell'attuale costume. La legge, in effetti, ha anche un valore pedagogico e indurrà il giudice e le parti ad adeguarsi alle nuove esigenze.

Desidero però sottolineare che non è esatto sostenere che l'indagine fatta dal giudice muova da un preventivo convincimento. Chi ha fatto qualche esperienza personale come giudicante, ed io ne ho fatta anche nell'ambito delle preture, sa che il più delle volte il giudice arriva all'udienza con una opinione e, poi, la cambia a seguito dello sviluppo del dibattimento.

Quando ero pretore, e quindi giudice responsabile nel dibattimento, mentre sono sempre andato al dibattimento preparato nel modo migliore sugli elementi di fatto, non mi sono mai creata preventivamente un'opinione e molte volte, pur pensando di dover assolvere, ho condannato o viceversa, perché il dibattimento mi aveva dato indicazioni diverse.

Non credo che la mia sia un'esperienza eccezionale; è una esperienza comune a tutti: il giudice non va al dibattimento con idee preconcepite, e meno ancora questo accadrà nel nuovo processo perché non avrà più a disposizione neppure il fascicolo processuale che, oggi, gli viene trasmesso dal giudice istruttore, ma deciderà sulla base delle acquisizioni che immediatamente farà nel dibattimento. Nel nuovo processo il giudice andrà al dibattimento con la sola notizia del capo di imputazione e dei testimoni indicati dalle parti. Sarà, poi, il pubblico ministero che all'inizio del dibattimento svolgerà la sua relazione di accusa e la difesa indicherà i punti sui quali chiederà che i propri testimoni siano sentiti.

Non ha più ragion d'essere neppure la richiesta fatta da molti, anche dal senatore Leone, di togliere al presidente di collegio il potere

di decidere perché, essendo a conoscenza degli atti nel processo, potrebbe essere prevenuto nei confronti dell'imputato. Nel nuovo processo il giudice non sarà più a conoscenza degli atti di causa !

Ritengo, comunque, che il suggerimento contenuto nell'ultimo emendamento Fortuna sia buono. Tuttavia non possiamo dire: « il presidente può proporre alla libera valutazione delle parti », perché corriamo il rischio che il presidente si senta dire dall'una o dall'altra parte: no, questo non mi interessa ! Lo potrà dire il pubblico ministero nei riguardi di una questione che potrebbe giovare all'imputato e, viceversa, il difensore. Trovo utile il suggerimento del deputato Alessi che le domande del presidente debbano vertere su temi nuovi, mai dibattuti in precedenza. L'emendamento potrebbe, a mio avviso, essere così formulato:

Sostituire l'emendamento Fortuna con il seguente:

« il presidente o il pretore può proporre alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ».

FORTUNA, *Relatore*. Sono d'accordo.

ALESSI. Insieme con il collega La Loggia vorrei suggerire la seguente formula:

Al punto 40) sostituire le parole: « il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie » *con le altre:* « il presidente del collegio o il pretore possono sempre indicare nel corso del dibattimento temi di indagine sui quali ritengano necessari chiarimenti o prove ulteriori; a tale fine, dopo eseguito l'esame dell'imputato e dei testimoni, possono proporre domande purché esse non riproducano sotto qualsiasi forma quelle già poste dal pubblico ministero o dalla difesa ».

Con questa formula poniamo un limite oggettivo, soggettivo e temporale.

TAORMINA. Non vi è dubbio che ci troviamo sotto il trauma di una svolta storica del processo. Si tratta cioè di rimuovere una tradizione alla quale — non ho paura di affermarlo — siamo legati per quella situazione di abitudine che gli uomini hanno in loro come un vizio e non possono facilmente liberarsene.

Conflitto non esiste per quanto riguarda il libero convincimento del giudice, principio che non si discute, intendendolo però come libero apprezzamento della prova, ma circa il materiale attraverso il quale va formato il libero convincimento.

È nostro proposito evitare che il giudizio possa essere inficiato da apriorismo, come avviene quando la direzione del dibattimento, cioè

la fatica della acquisizione della prova, è affidata alla figura tradizionale del presidente. Non c'è dubbio che, per evitare questo pericolo, è essenziale formare il materiale probatorio nel dramma del contraddittorio, e non nella visione — non dico autoritaria o, peggio, burocratica — del procedimento. È quindi essenziale che non vi sia una direzione del dibattimento ai fini della formazione della prova, ma solo per altri aspetti che non disattendiamo.

Sorge in tutti noi la preoccupazione della possibilità che gli scopi che perseguiamo vengano frustrati nel caso di negligenza, di imperizia, di impreparazione dei due protagonisti del sistema accusatorio, cioè del pubblico ministero e della difesa. Dovremmo forse aspettare che il processo educi i nuovi avvocati e i nuovi pubblici ministeri ad una responsabilità che da oggi dovrebbero assumere? Non v'è dubbio che se lasciassimo nel processo il potere del presidente di partecipare, come terzo protagonista, nella ricerca della prova oltre ai due protagonisti essenziali, inquineremmo il senso del vero processo accusatorio, lasceremmo nel nuovo processo un residuo di autoritarismo, o burocraticismo, che dir si voglia.

Mi pare, quindi, che sia essenziale avere il coraggio — sia pure con la mortificazione di certi sentimenti legati alle tradizioni — di affermare che il presidente dev'essere estraneo alla indagine sulla prova; se, infatti, gli dessimo questo potere resusciteremmo proprio quel principio che volevamo escludere dal nostro ordinamento penale.

Vi è un emendamento del collega Fortuna al quale si oppone — secondo me non opportunamente — il relatore Valiante che vorrebbe sottrarre alle due parti, protagoniste essenziali del processo accusatorio, così come noi lo vediamo — con tutto il dramma della difficoltà di adattamento alla svolta storica del processo; bisogna riconoscerlo: questo è un fatto umano che ha un grande peso — la decisione sull'opportunità di accogliere o meno il suggerimento del presidente.

Il relatore Valiante si chiede quali risultati si realizzerebbero se dessimo ai protagonisti essenziali del processo la possibilità di rifiutare l'intervento di « soccorso » del presidente, ai fini della ricerca della verità.

Gli rispondo che ci sembra sufficiente che rimanga traccia negli atti del processo di un tentativo del presidente per colmare una lacuna, in quanto la responsabilità di questa persistente lacuna ricadrebbe sui protagonisti principali che, stoltamente, in quel caso, avrebbero opposto un rifiuto, e resterebbe come elemento di giudizio in sede di gravame. Rimarrebbe una traccia di un problema proposto e respinto, che solleciterebbe la diligenza dei giudici di secondo grado.

L'emendamento Fortuna, a mio giudizio, rimane valido, in tutta la pienezza del suo significato sia di affermazione del principio accusatorio del processo sia quale valvola di sicurezza, di rimedio estremo a una deficienza dei contraddittori naturali del processo nel far sprigionare la verità, prevedendo un intervento del presidente, che avrebbe grande valore in sede successiva.

VALIANTE, *Relatore*. Secondo me, il presidente ed il pretore devono poter indicare alle parti dei punti da chiarire, ma le parti non hanno il diritto di rifiutarsi. Se, infatti, si tratta di eliminare l'unico punto oscuro del processo, le parti sono obbligate a dare la loro collaborazione, è un loro dovere.

D'altra parte, precisato che questi chiarimenti possono essere fatti solo su punti del processo precedentemente non trattati, mi pare che non si debba insistere oltre su questo argomento.

L'emendamento Alessi-La Loggia mi lascia qualche perplessità, perché in sostanza, anche se formalmente più ampio, non mi pare che si diversifichi molto dal testo attuale del disegno di legge. Lo confesso, sono attaccato all'attuale testo del disegno di legge, quanto meno perché nella scorsa legislatura ho contribuito a formularlo e, quindi, non mi dispiacerebbe se rimanesse com'è. Però, per venire incontro alla preoccupazione avanzata dal relatore Fortuna, e volendo venirgli incontro a mezza strada, dal momento che anch'egli ha fatto un notevole passo avanti, potremmo forse arrivare insieme a una formulazione definitiva. Potremmo dire:

Sostituire l'emendamento Fortuna con il seguente:

« il presidente o il pretore può indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Alla fine di questa discussione vorrei che si tenessero presenti alcune considerazioni.

Innanzitutto sottolineo che il testo governativo, al punto 40), riproduce le conclusioni cui pervenne questa Commissione nella precedente legislatura. Il Governo, cioè, aveva preso atto della approvazione di un testo, e si è adeguato a queste risultanze. Oggi la Commissione, invece, sembra andare in diverso avviso. Il Governo, naturalmente, non può non tener conto anche di questo mutato atteggiamento nel dare il proprio parere sull'emendamento Benedetti, Sabadini, e altri.

Vorrei, a questo proposito, cominciare col dire che contesto, nella maniera più decisa, che qui si tratti di una grossa scelta politica. In

realtà, la scelta è stata già fatta, ed è stata decisa in favore del sistema accusatorio. Su questo punto non c'è dubbio alcuno. Sappiamo, per altro, che dal sistema accusatorio derivano alcuni principi, tra i quali quello dell'immediatezza.

Il problema, allora, non è quello di considerare il sistema accusatorio sotto un unico angolo visuale, ma di vederlo globalmente in tutte le implicazioni di principio che ne derivano e, quindi, nell'equilibrio delle esigenze proposte dai diversi principi.

Questo è il punto: abbiamo scelto il sistema accusatorio; però da questa scelta derivano dei principi che possono anche, in concreto, venire a contrasto, cioè possono limitarsi vicendevolmente.

Ora occorre stabilire fino a che punto sia possibile accogliere l'uno o l'altro equilibrio tra i diversi principi.

Così va dimensionato il tema dal punto di vista politico. A questo proposito osservo che gli interventi dei deputati Zappa, Musotto e Vassalli mi sono sembrati importantissimi; però, desidero ricordare che l'articolo 112 della Costituzione stabilisce che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Ebbene, tutti sanno che a nulla varrebbe l'obbligatorietà dell'azione penale se non venisse completata con il principio della sua irretrattabilità. L'obbligatorietà non avrebbe valore senza l'irretrattabilità, tanto è vero che alcuni studiosi non li considerano neppure due principi distinti, ma uno solo.

Quando il pubblico ministero richiede l'archiviazione, accettiamo in pieno questo disposto costituzionale, ma abbiamo anche deciso che il giudice istruttore può essere di diverso avviso, convenendo in tal modo sul fatto che al pubblico ministero non può essere rimessa la decisione definitiva sul merito.

Non a caso in altri sistemi, in quello inglese per esempio, non vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, ed è il funzionario di polizia che, assumendo su di sé ogni responsabilità, può disporre l'archiviazione degli atti. È chiaro che noi ci muoviamo in un diverso quadro costituzionale che dobbiamo rispettare, a meno che non si voglia modificare la Costituzione in questa sede.

FORTUNA, *Relatore*. Basta non forzarla sino a falsare quanto stiamo dicendo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me basta che siano chiari i principi sui quali stiamo discutendo.

D'altra parte, noi stessi abbiamo voluto limitare i poteri del pubblico ministero; infatti, proprio per non lasciare un ampio potere

dispositivo al pubblico ministero si è abolita l'istruzione sommaria. Non condivido il sospetto manifestato nei confronti di questo organo, sospetto manifestatosi nella diminuzione dei poteri ad esso prima attribuiti. Ora, però, cambia tutto, risolutore del processo nel dibattimento diventa proprio il pubblico ministero. Allora mi domando cosa succederebbe se, una volta iniziata dal pubblico ministero l'azione penale nei confronti per esempio di un alto funzionario, egli dovesse sospenderla per sopraggiunte pressioni politiche. Questi sono interrogativi che ci dobbiamo porre prima di decidere.

Il deputato Musotto ha detto che si è voluto, in funzione dell'accettazione del sistema accusatorio, negare ogni rilievo all'atto istruttorio, tutto concentrando nel dibattimento perché ci si rende conto che nel dibattimento deve avvenire la totale formazione della prova. Ebbene, possiamo forse accontentarci di questo? Non ritengo ci si possa accontentare di un giudice inerte che nulla può fare.

FORTUNA, *Relatore*. Il compito del giudice è di valutare la prova, non di trovarla.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di essere coerenti! Certo, le cose sarebbero diverse se modificassimo interamente il sistema introducendo la giuria popolare, come giustamente ha detto il collega Zappa. Il giudice oggi, per esempio, non decide in base alle prove offertegli, perché questo metodo appartiene ad un altro sistema, ma si forma un libero convincimento. Noi, ora, con la impostazione che è stata data a questo punto 40) obblighiamo il giudice a non formarsi un libero convincimento ma ad attenersi alla risultanza delle prove.

Potrei aggiungere ancora qualcosa, ma non lo faccio perché esprimo la mia decisa opposizione alle soluzioni proposte, a tutte, sicuro di accettare il sistema accusatorio e di rispettarlo proprio perché confermo il principio dell'immediatezza delle prove in dibattimento e della irrilevanza degli atti istruttori ai fini della valutazione finale. A nome del Governo, quindi, dichiaro di essere decisamente contrario all'emendamento Benedetti, Sabadini, all'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto sia pure nella nuova formulazione proposta dal relatore Fortuna ed integrata o modificata dal relatore Valiante nonché all'emendamento La Loggia ed al successivo Alessi-La Loggia.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, ritengo necessario riepilogare la posizione dei vari emendamenti presentati.

I deputati Granzotto e Cacciatore avevano proposto il seguente emendamento:

Sostituire il punto 40) con il seguente:

« svolgimento del dibattimento sulle prove esibite dalle parti e su quelle acquisite in istruttoria; esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori con la garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni ».

I deputati Cacciatore e Granzotto, come gli onorevoli commissari ricordano, hanno rinunciato al loro emendamento.

Segue, poi, l'emendamento a firma dei deputati Sabadini, Benedetti ed altri che propone la sostituzione del punto 40) del disegno di legge e che viene mantenuto dai proponenti.

Darò nuovamente lettura del testo al momento della votazione.

Vediamo ora la sorte degli emendamenti presentati dai deputati Fortuna, Vassalli e Musotto che, in origine, avevano proposto quanto segue:

Al punto 40) sopprimere le parole:

« il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie ».

Il relatore Fortuna, a nome degli altri cofirmatari, ha abbandonato questo emendamento soppressivo proponendo un nuovo emendamento così formulato:

Al punto 40) sostituire le parole: « il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie » *con le altre:* « il presidente o il pretore può proporre alla libera valutazione delle parti temi utili alla ricerca della verità ».

Il relatore Valiante, successivamente, ha proposto due modifiche a questo emendamento.

La prima era così formulata:

Sostituire l'emendamento Fortuna con il seguente:

« il presidente o il pretore può proporre alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ».

La seconda era così formulata:

Sostituire l'emendamento Fortuna con il seguente:

« il presidente o il pretore può proporre alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ».

Chiedo agli onorevoli proponenti quale sia il testo definitivo che intendono proporre alla votazione della Commissione.

FORTUNA, *Relatore*. Il testo definitivo concordato con il collega Valiante è così formulato:

Al punto 40) sostituire le parole: « il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie » *con le altre:* « il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ».

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Fortuna, e ricordo alla Commissione che il deputato La Loggia aveva presentato il seguente emendamento:

Al punto 40) sostituire le parole: « che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie » *con le altre:* « che possono a tal fine porre le domande che ritengono necessarie; il presidente del collegio o il pretore decidono immediatamente sulle eccezioni ».

Successivamente il deputato La Loggia ha abbandonato questo emendamento controfirmando il seguente emendamento proposto dal deputato Alessi:

Al punto 40) sostituire le parole: « il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie » *con le altre:* « il presidente del collegio o il pretore possono sempre indicare nel corso del dibattimento temi di indagine sui quali ritengono necessari chiarimenti o prove ulteriori; a tal fine, dopo eseguito l'esame dell'imputato e dei testimoni, possono proporre domande purché esse non riproducano sotto qualsiasi forma quelle già poste dal pubblico ministero o dalla difesa ».

Fissata in questo modo la situazione degli emendamenti e tenendo presente che sono mantenuti gli emendamenti Benedetti, Sabadini ed altri, l'emendamento dei due relatori Fortuna e Valiante, e l'emendamento dei deputati Alessi e La Loggia, passo alla votazione.

Do lettura dell'emendamento dei deputati Sabadini, Benedetti ed altri:

Sostituire il punto 40) con il seguente:

« esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione del presidente del collegio o del pretore che decide, sentito nel primo caso il collegio, immediatamente sulle eccezioni ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento dei relatori Fortuna e Valiante:

Al punto 40) sostituire le parole: « il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie » *con le altre:* « il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ».

Lo pongo in votazione con l'avvertenza che, se approvato, assorbirà la prima parte dell'emendamento Alessi-La Loggia.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Fortuna-Valiante resta assorbita la seguente parte dell'emendamento Alessi-La Loggia:

« il presidente del collegio o il pretore possono sempre indicare nel corso del dibattimento temi di indagini sui quali ritengano necessari chiarimenti o prove ulteriori ».

Do ora lettura della seconda parte dell'emendamento Alessi-La Loggia che va modificato nei seguenti termini:

Alla fine dell'emendamento Fortuna-Valiante aggiungere le seguenti parole:

« a tal fine, dopo eseguito l'esame dell'imputato e dei testimoni, possono proporre domande purché esse non riproducano sotto qualsiasi forma quelle già poste dal pubblico ministero o dalla difesa ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura del punto 40) che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fortuna-Valiante, risulta così formulato:

« esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il punto 40) rimane quindi approvato nella formulazione proposta dai relatori Fortuna e Valiante.

Do lettura del punto 41) del testo del disegno di legge:

« rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel n. 31) e, degli atti contenenti dichiarazioni solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 41) con il seguente:

« assoluto divieto della lettura nel dibattimento degli atti istruttori non compiuti con le garanzie previste al punto 31) e degli atti contenenti dichiarazioni, ad eccezione, per questi, degli atti non ripetibili e dell'interrogatorio dell'imputato contumace o assente ».

I deputati Fortuna, Vassalli e Musotto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 41) con il seguente:

« divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al punto 31), e solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo annuncio di essere contrario tanto all'emendamento Granzotto quanto all'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto.

GRANZOTTO. Tutto il mio emendamento potrebbe anche coincidere con l'emendamento presentato dal deputato Fortuna, salvo a rivedere il problema delle testimonianze. Vedrò in seguito se mantenere o meno l'emendamento presentato.

FORTUNA, *Relatore*. Mi pare che questo emendamento vada compreso nella logica di quanto abbiamo approvato finora con il pregio di rendere molto preciso e con terminologia adeguata quanto è stato deciso durante la discussione sull'istruttoria e sugli atti istruttori.

VALIANTE, *Relatore*. Sono d'accordo per l'accoglimento dell'emendamento presentato dai colleghi Fortuna, Vassalli e Musotto. In pratica stabiliamo che non si possa leggere nel dibattimento alcun documento, anche perché non esiste più il fascicolo dell'istruttoria.

GRANZOTTO. Anche a nome del collega Cacciatore annuncio di non insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Dato che il deputato Granzotto ha annunciato il ritiro del suo emendamento, rimane soltanto quello proposto dai deputati Fortuna-Vassalli-Musotto. Ne do lettura:

Sostituire il punto 41) con il seguente:

« divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al n. 31) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il punto 41) rimane pertanto formulato nei termini di cui all'emendamento Fortuna-Vassalli-Musotto, ora approvato.

Do lettura del punto 42) nel testo del disegno di legge:

« scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento e ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 42) con il seguente:

« scadenza del termine dell'impugnazione dopo l'avviso di deposito del provvedimento alle parti e ai difensori e ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti; uguale decorrenza e scadenza dei termini per tutte le parti e soppressione dell'appello incidentale ».

Il deputato Cavaliere propone il seguente emendamento aggiuntivo:

Alla fine del punto 42) aggiungere le seguenti parole:

« possibilità di impugnazione della sentenza anche contro la sola motivazione ».

Il deputato Valiante propone il seguente emendamento:

Al punto 42) sopprimere le parole:

« scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento ».

GRANZOTTO. Non occorrono molte spiegazioni per illustrare l'emendamento. Esso è connesso al concetto di parte che assume la pubblica accusa nel processo e, quindi, alla necessità di modificare l'attuale situazione, che tutti conosciamo, per quanto riguarda la possibilità dell'appello da parte dell'imputato da una parte e del pubblico ministero dall'altra.

CAVALIERE. Ritengo che il mio emendamento sia opportuno soprattutto se quello proposto dal relatore Valiante sarà approvato, perché, in tal modo, l'imputato potrà impugnare la sentenza dopo aver ricevuto l'avviso di deposito. Non sempre la formula finale della sentenza può essere soddisfacente per l'imputato. Molte volte è la motivazione ad avere un peso al di là della stessa formula assolutoria.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei che il criterio del punto 42) fosse limitato solo alla prima parte della formulazione del testo governativo eliminando le parole « ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data delle parti », perché mi sembra che questo principio sia già pacifico. Tuttavia, se questo mio emendamento dovesse portare qualche preoccupazione, vi rinuncio.

ALESSI. Penso che l'emendamento proposto dal deputato Cavaliere meriti un attento esame anche da parte dei relatori.

Avendo già approvato il principio dell'abolizione delle formule finali assolutorie ed avendo ammesso che nell'ambito della motivazione della sentenza si possano svolgere le considerazioni e le valutazioni che suffragano le dichiarazioni di non colpevolezza, in alcuni casi ci si potrebbe trovare di fronte a sentenze nelle quali il giudice esponga un carico di colpevolezza tale da dedurne che l'assoluzione sia stata data per insufficienza di prove. L'imputato, in tal caso, può avere interesse a veder modificata la sentenza che, se non per il dispositivo, certamente per la motivazione finisce con il pregiudicare la sua posizione morale.

Da una simile situazione consegue il diritto dell'imputato ad impugnare la sentenza anche per la sola motivazione. Mi sembra quindi che l'emendamento Cavaliere non sia assolutamente dissociabile dalla volontà espressa dalla nostra Commissione quando approvò l'abolizione delle formule assolutorie.

GUIDI. Concordiamo sull'opportunità di approvare l'emendamento Cavaliere proprio perché tale questione si è presentata anche con l'attuale nostro sistema processuale. Ricordo le polemiche che si sono avute, ed i casi in cui le persone assolte si sono lamentate per l'esistenza, nella motivazione, di fatti o considerazioni che potevano essere considerati anche infamanti. Soprattutto, vorrei dire che, con il sistema nuovo che abbiamo introdotto, quanto propone il deputato Cavaliere è un preciso corollario di un principio già approvato. Ove non lo introducessimo fra i criteri della delega, il danno potrebbe essere rilevante perché è bene tener presente che nella motivazione possono essere indicati elementi tali da comportare pene disciplinari, nel caso

in cui la persona giudicata e assolta sia un pubblico funzionario, un dipendente da qualche amministrazione.

VALIANTE, *Relatore*. Debbo scusarmi con la Commissione perché sono intervenuto senza valutare l'esatta portata del mio emendamento. Esso in tanto ha un valore in quanto si intende collegato ai punti 42-*bis*) e 42-*ter*).

Sostanzialmente ho scisso il testo del punto 42) del disegno di legge in due parti e fra la prima e la seconda ho introdotto un nuovo concetto. Anzitutto propongo:

Sostituire il punto 42) con il seguente:

« scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso di deposito ».

In secondo luogo, con l'emendamento 42-*bis*) chiedo di precisare che anche l'imputato assolto ha diritto ad impugnare la sentenza per la motivazione. Perciò propongo:

*Dopo il punto 42) aggiungere il seguente 42-*ter*):*

« riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato assolto che ne abbia interesse ».

Infine, l'emendamento 42-*ter*) si riferisce alla seconda parte del punto 42):

*Dopo il punto 42-*bis*) aggiungere il punto 42-*ter*):*

« ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data ».

Chiedo, pertanto, alla Commissione la cortesia di esaminare nel complesso questi miei emendamenti. Nel caso di voto favorevole, penso che si possa ritenere assorbito anche l'emendamento Cavaliere.

PRESIDENTE. A completamento di quanto precisato dal relatore Valiante, ricordo che c'è anche il seguente emendamento proposto dai deputati Guidi, Coccia e Cataldo:

« ammissibilità dell'impugnativa della parte civile non solo per gli interessi civili, ma anche per l'accertamento del reato, mediante proposizione di essa al pubblico ministero e conseguente pronuncia dello stesso a mezzo di ordinanza motivata non impugnabile sulla possibilità o meno di impugnazione ».

VALIANTE, *Relatore*. Possiamo discuterne ora.

ALESSI. Con il chiarimento dato dal relatore Valiante circa l'accoglimento dell'emendamento Cavaliere, mi dichiaro d'accordo nel complesso con gli emendamenti proposti al punto 42), 42-*bis*) e 42-*ter*).

MANCO. Se ho ben compreso si vuole che l'imputato abbia il diritto di appellare per la motivazione della sentenza sulla base di una decisione assunta dalla Commissione in merito alla abolizione delle diverse formule di assoluzione.

Se ben ricordo, abbiamo presa questa decisione proprio per impedire che l'imputato potesse avere delle preoccupazioni di ordine sociale attraverso delle formule dubitative in corrispondenza di certe motivazioni: cioè abbiamo ritenuto di superare il concetto della motivazione.

Capisco che l'imputato possa avere interesse ad impugnare una sentenza che lo dichiari infermo di mente perché in un caso simile può avere un concreto interesse personale.

Ma impugnare una sentenza in rapporto alla motivazione, quando con l'abolizione delle formule assolutorie abbiamo inteso superare il concetto della motivazione, mi pare un controsenso.

L'emendamento del deputato Cavaliere trova il suo motivo di essere proprio in rapporto alla motivazione stesa dal magistrato; cioè, ad esempio, si assolve l'imputato, ma il giudice dice che non ci sono elementi sufficienti a provare la sua colpa; praticamente siamo di fronte ad una motivazione di carattere dubitativo, contro cui l'imputato insorge.

Ma con l'abolizione delle diverse formule assolutorie abbiamo ritenuto di superare questo concetto; abbiamo dato un comune valore alla pronuncia del magistrato, ponendo sullo stesso piano l'imputato assolto con motivazione dubitativa e quello assolto con motivazione di totale innocenza.

Noi non abbiamo inteso distinguere tra le diverse posizioni degli imputati assolti e, per questo, decidemmo di abolire tutte le formule. Evidentemente, nella motivazione ci possono essere concetti differenziali, che hanno valore civilistico e amministrativo; ma non possiamo sfruttare questo concetto, sia pure a favore dell'imputato, per farne un argomento di impugnazione, un elemento di difesa; altrimenti conviene lasciare in questo processo l'assoluzione per insufficienza di prove, con la formula completa. Non vedo perché avremmo fatto questo sforzo, e raggiunta questa conquista, per ricadere, ora, attraverso l'appello dell'imputato contro la motivazione, nella stessa situazione che esisteva nel vecchio codice, attraverso le diverse formule assolutorie.

L'interesse dell'imputato lo capisco; l'imputato assolto per infermità mentale ha allora anche il diritto di impugnare una sentenza di

questo genere. Ma ammettere generalmente l'impugnazione contro la motivazione non mi sembra che sia coerente con la decisione presa da questa Commissione quando ha inteso abolire le formule finali di assoluzione.

VASSALLI. Sul tema dell'emendamento Cavaliere e su quello dell'emendamento Valiante la Commissione dovrà ancora una volta concentrare la propria attenzione. I rilievi del deputato Manco in un certo senso possono valere, ma non so se ci si sia bene intesi sul contenuto che abbiamo inteso dare all'abolizione delle formule di assoluzione.

Mi riferisco non tanto ai temi sollevati dal deputato Alessi, ma ad un altro argomento, ancora più grave, che fu avanzato quando discutevamo dell'abolizione delle formule assolutorie. Si disse, tra l'altro, che la sentenza penale, con la sua motivazione, faceva stato anche per gli altri processi civili o amministrativi...

ALESSI. Difatti, la formula proposta dal relatore Valiante è ampia: « imputato... che ne abbia interesse ».

VASSALLI. ...per cui mi pare evidente la necessità di statuire la possibilità di impugnazione contro la motivazione.

I rilievi dei deputati Alessi e Manco potrebbero, in parte, essere validi per quanto ci siano stati dei casi celebri, drammatici, in cui ci si è visti traditi nella motivazione, rispetto alle attese create dal dispositivo.

Ma, a parte questi casi, che già sollevarono polemiche discussioni — quello dell'impugnazione della motivazione è un tema che è stato ampiamente sviluppato dieci o venti anni fa nella letteratura giuridica e che ha dato più volte luogo ad auspici di riforma — a me basta la considerazione dell'influenza della sentenza penale sui giudizi civili per ammettere l'opportunità dell'impugnazione.

Quanto alla formula, sono indifferente; quella del collega Valiante mi pare, forse, più completa, rispetto a quella del collega Cavaliere.

PRESIDENTE. Onorevole Cavaliere, mantiene il suo emendamento ?

CAVALIERE. Dopo i chiarimenti del relatore Valiante per cui con la formula, che egli suggerisce al punto 42-*bis*):

« riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse »

l'imputato ha anche la possibilità di impugnare la sentenza per la motivazione, non insisto, signor Presidente.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Annuncio di essere contrario alla seconda parte dell'emendamento Granzotto sulla decorrenza dei termini e sulla soppressione all'appello incidentale.

Quanto alle modifiche proposte dal relatore Valiante, osservo che il testo del punto 42) di cui al disegno di legge dice esattamente le stesse cose dell'emendamento indicato come sostitutivo del punto 42) e del nuovo punto 42-ter). Anche le parole sono identiche: « scadenza del termine di impugnazione dopo l'avviso del deposito »; « ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data ».

Il solo tema nuovo è quello introdotto dal punto 42-bis) a firma del relatore Valiante. Propongo, quindi, di approvare il testo governativo che pone i due principi della scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento e della ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti.

Preciso di sostenere il testo governativo, non perché sia contrario ai due emendamenti Valiante, che ho ricordato, ma perché dicono le stesse cose.

Al testo governativo si potrebbe poi aggiungere: « riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse », cioè l'emendamento Valiante 42-bis). Questo inciso mi appare, comunque, superfluo perché nessuno ha mai negato il diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse; mi rendo conto, tuttavia, dell'utilità di sottolineare questo concetto. Vorrei, ad ogni modo, che fosse chiaro che anche attualmente con il codice vigente esiste lo stesso principio.

VALIANTE, *Relatore*. È vero, ma solo nel caso di assoluzione per insufficienza di prove.

Mi pare che il sottosegretario non abbia avvertito che con i miei tre emendamenti proponevo, più che altro, un problema di coordinamento. Mi sembra preferibile stabilire prima il diritto dell'imputato assolto che ne abbia interesse a proporre l'impugnazione; poi si può parlare dell'ammissibilità dell'impugnazione, quale sia la qualificazione data al gravame.

Devo anche proporre una modificazione al mio emendamento sostitutivo del punto 42), cioè al primo dei tre, perché l'emendamento del

deputato Granzotto — che respingo, specialmente per quanto riguarda la seconda parte, in ordine alla soppressione dell'appello incidentale — pone un problema. Esso parla di « uguale decorrenza e scadenza dei termini per tutte le parti ». Io escludo che una delle parti possa avere più tempo a disposizione solo perché le è stato notificato successivamente il provvedimento. Secondo me è esatto che tutte le parti devono essere messe sullo stesso piano. Propongo, pertanto, la seguente nuova formulazione del mio emendamento:

Sostituire il punto 42) con il seguente:

« decorrenza del termine della impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo sulla nuova formulazione che rende più corretto il testo, però rimango favorevole al testo governativo.

In ogni modo, rimettendomi alla Commissione, penso che si potrebbe porre per primo in votazione il seguente inciso, cioè l'emendamento Valiante 42-ter): « ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti », poi la prima parte del punto 42) nella formulazione dell'ultimo emendamento Valiante, ed infine l'emendamento 42-bis).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

In primo luogo va posto in votazione l'emendamento dei deputati Granzotto e Cacciatore:

Sostituire il punto 42) con il seguente:

« scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso di deposito del provvedimento alle parti ed ai difensori e ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti; uguale decorrenza e scadenza dei termini per tutte le parti e soppressione dell'appello incidentale ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Il deputato Valiante in origine aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 42) con il seguente:

« scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento ».

Lo stesso proponente Valiante lo ha successivamente sostituito con la seguente formulazione:

Sostituire il punto 42) con il seguente:

« decorrenza del termine della impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il deputato Cavaliere aveva presentato il seguente emendamento:

Al punto 42) aggiungere le seguenti parole:

« possibilità di impugnazione della sentenza anche contro la sola motivazione ».

Il deputato Cavaliere ha dichiarato di non insistere su questo emendamento e di aderire all'emendamento Valiante, di cui ora darò lettura, in quanto vi è recepito lo stesso concetto da lui proposto.

L'emendamento Valiante è il seguente:

Dopo il punto 42) aggiungere il seguente 42-bis):

« riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato assolto che ne abbia interesse ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è poi, il terzo emendamento Valiante. Ne do lettura:

Dopo il punto 42-bis) aggiungere il seguente 42-ter):

« ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue, infine, il nuovo punto proposto dai deputati Guidi, Coccia, Cataldo. Ne do lettura:

« ammissibilità dell'impugnativa della parte civile non solo per gli interessi civili, ma anche per l'accertamento del reato, mediante proposizione di essa al pubblico ministero e conseguente pronuncia dello stesso a mezzo di ordinanza motivata non impugnabile sulla possibilità o meno di impugnazione ».

COCCIA. Chiedo il momentaneo accantonamento di questo emendamento perché non rientra specificatamente nella sistematica che stiamo discutendo ora.

PRESIDENTE. L'emendamento Guidi, Coccia e Cataldo viene momentaneamente accantonato. Lo prenderemo in considerazione in altro momento.

Abbiamo esaurito, così, la votazione degli emendamenti e, accogliendo il suggerimento avanzato dal sottosegretario, ritengo che se non vi sono osservazioni il primo e il terzo possano costituire la nuova formulazione del punto 42).

(Così rimane stabilito).

Tenendo conto dell'ordine logico proposto dal sottosegretario Dell'Andro gli emendamenti approvati vanno collocati nel contesto del punto 42) nell'ordine di cui do lettura:

« ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine della impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento ».

Il punto 42-*bis*) è formato dal seguente:

« riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Passiamo al punto 43). Ne do lettura:

« ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova ».

A questo numero non sono stati presentati emendamenti.

GUIDI. Mi sembra che questo punto rappresenti una soluzione speciale per i procedimenti di diffamazione ed allora dobbiamo valutare, in primo luogo, la questione dell'impugnabilità della parte civile in ordine a tutti i procedimenti di cui al nostro emendamento 42-*bis*) ora accantonato e solo successivamente questa soluzione speciale.

PRESIDENTE. È giusta la sua osservazione, onorevole Guidi ! Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il n. 43) di cui ho dato lettura, è rinviato per l'esame ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del punto 45).

« ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione ».

A questo punto non sono stati presentati emendamenti. Pongo, quindi, in votazione il punto 45) di cui ho dato lettura. (*È approvato*).

Il punto 45) rimane approvato nel testo del disegno di legge.

Do lettura del punto 46):

« ammissibilità della assunzione, nel procedimento di appello, di nuove prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento ».

A questo punto, i deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del punto 46) aggiungere le parole:

« con le forme previste dal punto 40) ».

GRANZOTTO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Inoltre, è stato presentato il seguente emendamento da parte dei deputati Guidi e Benedetti:

Sostituire il punto 46) con il seguente:

« previsione che il procedimento di appello si informi al diretto controllo di tutte le risultanze del procedimento di primo grado, attraverso la rinnovazione del dibattimento e con l'acquisizione anche di nuovi elementi di prova.

Eliminazione delle disparità vigenti tra accusa e difesa costituite dalla possibilità dell'appello richiesto da parte del solo pubblico ministero ».

GUIDI. Il nostro emendamento tende a porre in rilievo una questione di fondo: il problema del carattere del procedimento di controllo, cioè se si debba restare ancora nell'ambito dell'attuale procedimento con un controllo prevalentemente fondato sulla prova scritta. Si tratta, come tutti sanno, di un controllo limitato in quanto esiste un meccanismo come quello compreso nell'articolo 520 del codice di procedura che non consente molta ampiezza. Raramente questo meccanismo è operante e, nella normalità dei casi, realizza un tipo di controllo che è solo una critica logica. Legislazioni di molti paesi stranieri (Norvegia, Svezia, ecc.), considerano il procedimento di appello come una re-

visione generale della prova stessa. Del resto è davvero strano che il giudice che è tenuto a decidere in sede di controllo abbia minori poteri del magistrato di primo grado: questa è una considerazione fondamentale. Dobbiamo effettuare una scelta tenendo presente che lo scopo primario del processo consiste nella ricerca della verità. Se, viceversa, riteniamo che tutto si è esaurito nel dibattimento di primo grado ed il resto rappresenta soltanto un controllo logico-giuridico, allora stabiliamo una mera indagine di carattere logico. Questo è il punto decisivo, altrimenti nel processo di appello si avrà sempre un controllo che si baserà sulla rinnovazione delle discussioni degli stessi argomenti già svolti e dibattuti in primo grado. Si resterà, così, in un processo molto lontano da quello che intendiamo configurare con questi nostri lavori.

Ci sembra sostanziale sollecitare l'attenzione dei colleghi su questo punto che è importante e decisivo. Non vorrei che la formulazione del punto 46), già approvata nella passata legislatura, potesse compromettere la riuscita dell'attuale tipo di processo sia pure attraverso l'ammissibilità di nuove prove. Va tenuto presente che il dibattimento è fatto anche di sfumature e di osservazioni che in sede di impugnazione possono essere meglio chiarite; in questo senso avrebbe pienezza di valore un tipo di procedimento che consentisse una valutazione integrale e diretta degli elementi di prova.

Sotto questo aspetto il nostro emendamento si differenzia dalle soluzioni contenute nel punto 46), ma riteniamo che valga la pena affrontare una discussione su questo argomento per vedere se sia possibile compiere qualche passo avanti. Ritengo che il vigente schema del procedimento di appello non soddisfi alle esigenze fondamentali sia del cittadino quanto della pubblica accusa, che hanno diritto di ricorrere ad un giudice che abbia la pienezza dei poteri decisionali che si manifestano soprattutto nella possibilità di acquisire direttamente elementi di prova.

ALESSI. Esprimo una mia opinione personale confidando che sia condivisa anche dagli altri colleghi del mio gruppo.

L'attuale processo di appello, così com'è riferito alle risultanze scritte senza possibilità di acquisire ulteriori prove o di riascoltare testi già escussi, sempre che il giudice di appello ritenga di contenerlo in questi limiti, si riduce ad una operazione meramente burocratica, di controllo della sentenza, più che di vero e proprio riesame del fatto.

Si ha una specie di controllo di legittimità che differisce da quello operato dalla cassazione perché affronta il merito. Raramente lo scritto può tradurre quelle impressioni che si ricevono attraverso la comunicazione diretta con il teste. Spesso la incidenza di una testimonianza

sul libero convincimento del giudice è frutto della conoscenza diretta che il magistrato ha avuto del teste. Vi concorrono molti elementi, fra cui anche le contraddizioni, le incertezze nel rendere la testimonianza, che, purtroppo, non possono essere descritti nel verbale.

Quindi, o il giudizio di appello è un giudizio effettivo ed allora va rinnovato o, altrimenti, così come si profila nel disegno di legge governativo al punto 46), siamo ancora alla vecchia formula di una parziale rinnovazione del dibattimento che si demanda al giudice di appello, in quale ha il potere dispositivo di concederlo o no. È opportuno, invece, rendere obbligatoria la rinnovazione del dibattimento, ma in termini di assoluta economia.

Prendiamo il caso dell'interrogatorio dell'imputato. Oggi si dice soltanto: « l'imputato conferma l'interrogatorio »; invece l'interrogatorio dovrebbe essere svolto nuovamente e gli argomenti essenziali già espressi in primo grado dalla difesa e dall'accusa dovrebbero essere riascoltati, cioè quegli argomenti che la stessa difesa e l'accusa ritengano di dover riproporre. Nell'appello la lista delle prove andrebbe limitata alle questioni essenziali.

Sono pertanto in gran parte favorevole all'emendamento Benedetti-Guidi ma, come lo stesso deputato Guidi ha riconosciuto, si deve trovare una formulazione che possa esprimere il concetto della necessità di rinnovazione del dibattimento nei limiti di una sua rigorosa economia.

A questo proposito vorrei chiedere al Presidente se non ritenga opportuno rinviare per il momento il seguito dell'esame su questo punto, in modo di consentire una più attenta meditazione del tema per giungere ad una nuova formulazione concordata di questo punto 46) in modo da prevedere la rinnovazione obbligatoria del dibattimento di primo grado, sia pure contenuto ai temi essenziali.

GUIDI. Mi sembra che il deputato Alessi abbia inteso chiarire che siamo di fronte ad un diritto delle parti di chiedere la rinnovazione del dibattimento sui punti essenziali. Ritengo però, data l'estrema importanza della questione, che sarebbe impossibile risolvere questo problema in poco tempo ed una riflessione, anche breve, potrebbe essere utile, per non dire necessaria.

PRESIDENTE. Rinviemo allora la discussione al pomeriggio di oggi.

MANCO. Ma nel pomeriggio si discute in Aula...

GUIDI. Cercando una nuova formulazione adesso, si perderebbe molto tempo. Potremmo riprendere il discorso domani mattina; se nel pomeriggio vi è riunione in Aula e tutti abbiamo il diritto ed il dovere di parteciparvi.

MANCO. Alcuni di noi fanno parte anche di altre Commissioni.

PRESIDENTE. Io ho il dovere di fare funzionare questa Commissione.

Se non concludiamo i nostri lavori entro la giornata di domani, proseguiremo venerdì.

Rinvio il seguito dell'esame a domani mattina.

La seduta termina alle 13,20.